

BONUS VIDEOSORVEGLIANZA

Semaforo verde al credito d'imposta

di Gianfranco Antico

L'art.1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha riconosciuto, per l'anno 2016, un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, non nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, hanno sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Bonus videosorveglianza	
Periodo interessato	→ Anno 2016
Modalità	→ Utilizzo in compensazione

Con decreto del MEF del 6 dicembre 2016 sono stati definiti i criteri e le procedure di accesso al credito d'imposta e le modalità di recupero del credito in caso di illegittimo utilizzo, mentre con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – prot.n.62015 del 30 marzo 2017 - sono state definite le quote percentuali del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l'istanza, ai sensi dell'art.3, comma 2, del citato decreto del MEF, entro il 20 marzo 2017.

Bonus videosorveglianza		
L.n.208/2015	→	Istituzione
D.M. 6/12/2016	→	Definizione criteri
Prov. AE 30/3/2017	→	Definizione quota percentuale
R.M.n.42/2017	→	Istituzione codice tributo

Ambito di applicazione		
Oggetto	→	Installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme
Oggetto	→	Spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali
Condizione	→	Spese sostenute in relazione ad immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo
Immobili promiscui	→	Riduzione del credito del 50%

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

D.M. 6 dicembre 2016

Fruizione del credito	→	Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art.17, del D.Lgs.n.241/97, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, concernente l'individuazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo (provv. del 30 marzo 2017). Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
-----------------------	---	---

Controlli	→	L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cioè mediante il cd.atto di recupero. Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
-----------	---	--

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 30 marzo 2017

Quota percentuale del credito d'imposta	→	100% dell'importo richiesto
---	---	-----------------------------

Procedura di controllo automatizzato	→	L'A.F. effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il mod.F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il mod.F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
--------------------------------------	---	--

R.M.n.42/E del 30 marzo 2017

Codice tributo	→	6874 – Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza – art.1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n.208
----------------	---	--

8 aprile 2017

ianfranco Antico